

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4048 del 08/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4185 del 07/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto che in data 22/12/2022 **AXPO Energy Solutions Italia spa**, con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149, ha presentato ad Arpae istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica pari a 3,36 MWe e potenza termica nominale pari a 7,373

MWt, da ubicarsi in Comune di Bertinoro, via Caduti di via Fani n. 85, acquisita ai PG/2022/210504, 210516, 210517, 210519 del 23/12/2022;

Atteso che, trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 comprendente ogni atto di assenso, autorizzazione, nulla osta, ecc., con l'istanza di autorizzazione il proponente ha richiesto anche il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, di competenza di Arpae SAC;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) di competenza del Comune di Bertinoro su parere del gestore;
- Verifica di coerenza con i limiti di emissioni sonore di competenza del Comune di Bertinoro;

Dato atto che con nota PG/2023/4987 del 12/01/2023 questa Agenzia ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ed ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della medesima legge;

Visti gli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi con modalità telematica in data 31 gennaio 2023, ove in particolare è stato precisato quanto segue: "(...) *L'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 è un atto che viene rilasciato senza scadenza e risulta quindi in carico al proponente il rinnovo di tutte le autorizzazioni in essa ricomprese entro le rispettive scadenze; è stato pertanto attivato un endoprocedimento di AUA ex D.P.R. n. 59/2013 al fine di ricomprendere nell'AUA l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il nulla osta acustico e al fine di uniformare le scadenze di tali autorizzazioni ai 15 anni previsti per l'AUA.(...)*";

Atteso che, a seguito della seduta della Conferenza di Servizi, con nota PG/2023/20576 del 03/02/2023 sono state richieste integrazioni;

Considerato che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione, in data 04/04/2023 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai PG/2023/60623, PG/2023/60629 e PG/2023/60636 del 05/04/2023;

Visti gli esiti della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi con modalità telematica in data 27 giugno 2023, ove, relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale, è stato espresso parere favorevole al rilascio della stessa nel rispetto delle prescrizioni indicate negli esiti degli endoprocedimenti riportati nel verbale della seduta;

Dato atto pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/06/2023;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla Osta allo scarico Prot. Com.le 12294 del 21/06/2023, acquisito al PG/2023/108184, a firma del Capo Settore IV Servizio LL.PP. del Comune di Bertinoro;
- impatto acustico: Nulla osta acustico Prot. Com.le 12521 del 23/06/2023, acquisito al PG/2023/111140, a firma del Capo Settore Governo del Territorio del Comune di Bertinoro;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI S.p.A.**, che confluirà nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti

competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI** (C.F./P.IVA 04502061213) con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Quattro Novembre n. 149, **per l'impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di via Fani n. 85.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza

dei lavoratori durante il lavoro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

AXPO Energy Solutions Italia spa ha presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano", di potenza elettrica pari a 3,36 MWe e potenza termica nominale pari a 7,373 MWt, da ubicarsi in Comune di Bertinoro (FC), via Caduti di via Fani n. 85.

L'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 comprende ogni atto di assenso, autorizzazione, nulla osta, ecc. e il proponente, in particolare, ha richiesto che nell'ambito della Conferenza di Servizi sia acquisita anche l'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo sito nel Comune di Bertinoro (FC), via Caduti di via Fani n. 85, comprensiva anche della autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

Con nota prot. n. PG/2023/4987 del 12/01/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ed è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della medesima legge, nella quale sono coinvolte diverse amministrazioni, tra le quali in particolare:

- Comune di Bertinoro
- AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) di Forlì;

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di una emissione convogliata E1 derivante da una nuova centrale trigenerativa, composta da un gruppo di cogenerazione con motore endotermico alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 7,373 MWt.

Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 20/01/2023 prot. n. PG/2023/11079 ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Servizio Sistemi Ambientali dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria di quanto richiesto dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente da Comune per il rilascio del titolo edilizio all'interno della Conferenza di Servizi decisoria.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica ed il Comune di Bertinoro si sono espressi favorevolmente nella seduta conclusiva della Conferenza di servizi svoltasi in data 27/06/2023.

Con nota PG/2023/112496 del 28/06/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, già anticipata nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di servizi svoltasi in data 27/06/2023, contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“

EMISSIONE TRIGENERATORE A METANO 7,373 MWt

Tale impianto termico ad uso produttivo, è assoggettato al rispetto del limite di emissione indicato all'allegato parte III punto 1.3 del D.lgs 152/06 "impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" visto quanto previsto all'art 271 comma 1 del citato decreto.

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.18 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE CON MOTORI FISSI AD ACCENSIONE COMANDATA

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 *
Ossido di carbonio	650 *

(*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

In relazione agli allegati del DLgs 152/06 , si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V

3. Motori fissi a combustione interna

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 [1] [2]
monossido di carbonio	240 mg/Nm3
ossidi di zolfo	15 mg/Nm3 [3]
polveri	50 mg/Nm3
<p>[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm3 e, per i motori a doppia alimentazione in modalità a gas, 190 mg/Nm3. [2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>	

Trattandosi di un motore fisso costituente un medio impianto di combustione nuovo alimentato a metano, tenendo conto delle note in tabella, sarà sottoposto ai limiti di emissione seguenti:

- Ossidi di Azoto: 95 mg/Nmc
- Monossido di Carbonio: 240 mg/Nmc
- Ossidi di Zolfo 15 mg/Nmc
- Polveri 50 mg/Nmc

Trattandosi di un impianto alimentato a metano il limite per gli ossidi di zolfo si considera automaticamente rispettato.

In considerazione dell'utilizzo di un SCR ad urea (sistema di riduzione catalitica) per l'abbattimento

degli ossidi di azoto e CO, l'azienda, valuta una concentrazione in emissione dell'Ammoniaca attorno a 2.5 mg/Nmc. Questa concentrazione identifica l'eccesso di Ammoniaca necessario per consentire l'ottimale riduzione degli ossidi di azoto ad azoto molecolare (in parallelo all'ossidazione dell'ammoniaca stessa).

Per quanto riguarda la fissazione di un valore limite di emissione per l'ammoniaca si tiene conto di quanto indicato al comma 5 dell' art 271 del Dlgs 152/06 per il quale possono essere altresì considerati "i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività".

Pertanto come indicato nella BAT 7. della "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2326 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione" di seguito riportato: "Il livello di emissioni associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di NH₃ risultanti dall'uso dell'SCR e/o SNCR è < 3-10 mg/Nm³ come media annuale o media del periodo di campionamento. Il limite inferiore dell'intervallo si può ottenere utilizzando l'SCR, mentre il limite superiore utilizzando l'SNCR, senza ricorrere a tecniche di abbattimento a umido....";

si ritiene, in analogia alla Direttiva MATTM 274/2015, di stabilire un valore limite per ammoniaca coincidente con il valore massimo del range proposto con i BAT-AEL, cioè pari a 10 mg/Nmc, dal momento che non ci sono nella norma settoriale, regionale o degli strumenti di pianificazione indicazioni più restrittive e le condizioni locali e il contesto territoriale specifiche non richiedono la fissazione di valori diversi dall'applicazione della regola generale sopra riportata.

In base alla legislazione vigente l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista all'art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i (Sistema Controllo Combustione) e recita:

"1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1."

Al comma 3bis viene identificato cosa si intende per SCC:

"3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile."

Il presente impianto che lavora in stato di combustione magra (eccesso di Ossigeno) è dotato di un sistema di comando e controllo del motore che rileva vari parametri (temperatura aria di alimento, pressione atmosferica ecc.) e li confronta con la temperatura di combustione dei singoli cilindri ed altri parametri per ottimizzare il rendimento. L'azienda in sede di conferenza dei servizi ha evidenziato che il motore ed il suo rendimento vengono monitorati in continuo sia attraverso la regolazione del combustibile in ingresso ed attraverso il controllo di molti parametri sul motore. Si tratta pertanto di una regolazione proattiva come previsto dalla norma ma che prevede molti più fattori su cui basare la regolazione dell'impianto per poter migliorare il rendimento del motore..

Si richiede pertanto una dichiarazione da parte del costruttore/produttore o di tecnico abilitato che certifichi se il sistema installato nell'impianto è equivalente o superiore, in relazione al mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo, ai sistemi SCC previsti dall'articolo 294 del DLgs 152/06.

Si chiede l'installazione di una sonda per la misura e registrazione in continuo del tenore di ossigeno in eccesso all'emissione, La registrazione, su supporto informatico deve essere mantenuta a disposizione per la consultazione degli organi di vigilanza. La valutazione del tenore di ossigeno in eccesso può consentire un ulteriore controllo rispetto ai parametri di targa dell'impianto che lavora in condizioni di combustione magra e quindi eccesso elevato di ossigeno.

In relazione alla temperatura di emissione, stante la possibilità di utilizzo dell'impianto senza

recuperatore di calore dei fumi e bypass caldaia aperto (con temperature dell'effluente superiori a 350°C), occorre vengano installate idonee coibentazioni del camino e del tubo di raccordo al bocchello di prelievo, in modo da evitare il rischio di contatto con superfici ad elevata temperatura da parte degli operatori addetti al campionamento.

In queste condizioni il raccordo del bocchello di prelievo non dovrà avere lunghezza inferiore a 50 cm e dovrà essere orientato in una direzione che consenta le misure e l'introduzione di sonde in sicurezza ma che permetta agli operatori di non sostare davanti all'apertura del bocchello stesso. Questa condizione può essere agevolata prevedendo anche una superficie sufficientemente ampia della piazzola di stazionamento degli operatori addetti ai prelievi

Infine, in relazione al minimo tecnico, il gestore identifica il 75% di produzione di energia elettrica come carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	Trigeneratore
portata massima	20500 Nmc /h
altezza	14 m
durata	24 h/g
Diametro	0,8 m
impianto di abbattimento	SCR ad Urea + catalizzatore abbattimento CO
Inquinanti	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	240 mg/Nmc
Polveri	50 mg/Nmc
Ammoniaca	10 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	15 mg/Nmc (*)
frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

Ossigeno di riferimento 15%

(*) Valore limite rispettato per l'utilizzo di combustibile gas naturale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale eseguire la messa a regime dell'emissione e relativi controlli.
- presentare una dichiarazione da parte del produttore/costruttore o di tecnico abilitato che certifichi se il sistema installato nell'impianto è equivalente o superiore, in relazione al mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo, ai sistemi SCC previsti dall'articolo 294 del DLgs 152/06
- si chiede l'installazione di una sonda per la misura e registrazione in continuo del tenore di ossigeno in eccesso all'emissione. La registrazione deve avvenire su supporto informatico e deve essere mantenuta a disposizione per la consultazione degli organi di vigilanza.
- installare idonee coibentazioni del camino e del tubo di raccordo al bocchello di prelievo in modo da evitare il rischio di contatto con superfici ad elevata temperatura da parte degli operatori addetti al campionamento. Il raccordo del bocchello di prelievo, opportunamente coibentato, non dovrà avere lunghezza inferiore a 50 cm e dovrà essere orientato in una direzione che consenta le misure e l'introduzione di sonde in sicurezza ma che permetta agli operatori di non sostare davanti all'apertura del bocchello stesso. Questa condizione può

essere agevolata prevedendo anche una superficie sufficientemente ampia della piazzola di stazionamento degli operatori addetti ai prelievi

- *in relazione alle tempistiche di sostituzione del catalizzatore del SCR si rimanda alle specifiche e modalità di controllo del catalizzatore individuate dal costruttore del dispositivo. Le verifiche e sostituzioni sul catalizzatore dovranno essere annotate su apposito registro”.*

Atteso che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di cui all'art. 269 comma 3 del Digs 152/06 e s.m.i., è stata verificata dal Comune di Bertinoro nell'ambito della Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere di Azienda U.S.L. della Romagna - Sede di Forlì espresso nella seduta conclusiva della Conferenza di servizi del 27/06/2023, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata in data 22/12/2022 PG/2022/210504, 210516, 210517, 210519 del 23/12/2022 nell'ambito della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

VENTILATORI PER LAVAGGIO ARIA INTERNA AL LOCALE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica in assetto trigenerativo alimentato da fonti convenzionali di tipo "gas metano" sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - MOTORE ENDOTERMICO IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE (7,373 MWt, a metano)
Impianto di abbattimento: SCR (riduzione catalitica selettiva mediante soluzione di urea tecnica), catalizzatore ossidante

Portata massima	16.250	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	95	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	240	mg/Nmc
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	50	mg/Nmc
Ammoniaca	10	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area

Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

3. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. **Congiuntamente alla comunicazione di messa in esercizio** di cui precedente al punto 2. dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del produttore/costruttore o di tecnico abilitato che certifichi che il sistema installato sul motore endotermico di cui alla **emissione E1** è equivalente o superiore, in relazione al mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo, ai sistemi di controllo della combustione previsti dall'articolo 294 del DLgs 152/06.
6. Fin dalla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, dovrà essere installata e mantenuta in funzione una sonda per la misura e registrazione in continuo del tenore di ossigeno in eccesso. La registrazione deve avvenire su supporto informatico e deve essere mantenuta a disposizione per la consultazione degli organi di vigilanza.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Per gli impianti di abbattimento installati sulla **emissione E1** dovranno essere rispettate le tempistiche per le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili individuate dal costruttore del dispositivo. Le verifiche e sostituzioni sui catalizzatori dovranno essere annotate nel registro di cui al successivo punto 10.
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione E1** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 10.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a. dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b. dovranno essere annotate le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili dei catalizzatori, come richiesto al precedente punto 8, relativamente alla **emissione E1**;
 - c. dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 9;

11. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

12. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure

alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

VISTO:

- il Parere FAVOREVOLE rilasciato da HERA Forlì – Cesena con prot. 45800 del 15/05/2023, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 16/05/2023 prot. 9839;

CONSIDERATO che la presente istanza riguarda gli scarichi derivanti dal nuovo impianto di trigenerazione con motore endotermico da 3360 kWe alimentato a gas metano, da costruire presso lo stabilimento Infia S.r.l.

VISTI:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - "Norme in Materia Ambientale";
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Axpo Energy Solutions Italia Spa
Indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico	VIA CADUTI DI VIA FANI, 85 - BERTINORO Loc. PANIGHINA di BERTINORO
Destinazione insediamento	Impianto di cogenerazione
Potenzialità insediamento	8000 mc/anno - 6 mc/h - 1,7 l/sec
classificazione scarico	Acque reflue industriali
recettore dello scarico	fognatura pubblica nera "TIPO A"
sistemi di trattamento prima dello scarico	NON PREVISTI
impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

PRESCRIZIONI

- 1) Nella rete fognaria nera di Via 2 Agosto sono ammessi gli scarichi derivanti da: **sistema di raffreddamento adiabatico dell'impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale.

4) Lo scarico, attivo indicativamente per 18 ore/giorno e per 5 mesi all'anno (da maggio a settembre) deve avere una portata massima non superiore a **1,7 l/sec - 6 mc/h - 8000 mc/anno**.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore, validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005 e dotato di porta di comunicazione con protocollo Modbus RTU o HART;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

7) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura o la verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il

prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La ditta dovrà notificare al Comune di Bertinoro, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.

La ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico, presentata dalla ditta:

- “Valutazione previsionale di impatto acustico”; rif documento “PIA2201”, datato 13 ottobre 2022, presentato in sede di Istanza di Autorizzazione Unica;
- “Rapporto di misure di clima acustico”; rif. documento datato 24.02.2023 presentato in sede di integrazioni;
- “Valutazione previsionale di impatto acustico”; rif documento “PIA2201.1”, datato 26.02.2023 (rev. 1), presentato in sede di integrazioni;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2023/108890 del 22.06.2023, acquisito al prot. Com.le n. 12392 del 22.06.2023;

Preso atto che:

- L'attività in oggetto concerne la costruzione di un impianto costituito da nr.1 gruppo di trigenerazione, con motore endotermico JMS 620 alimentato a gas metano con potenza termica nominale assorbita di 7,373 [MWt] in grado di generare una potenza elettrica di 3,36 [MWe].
- L'energia termica recuperabile sarà utilizzata per:
 - produrre acqua calda ad una temperatura di circa 103[°C] per una potenza complessiva di 3116 [kW] termici; l'acqua calda a sua volta potrà essere utilizzata per:
 - Alimentare un gruppo ad assorbimento monostadio al bromuro di litio per la produzione di acqua refrigerata a 7 [°C] utilizzabile dal processo industriale dello stabilimento e/o per il raffreddamento degli ambienti produttivi;
 - Alimentare l'impianto per riscaldamento degli ambienti produttivi.

Preso atto, in particolare, della parte conclusiva del Parere Arpae PG/2023/108890 del 22.06.2023, acquisito al prot. Com.le n. 12392 del 22.06.2023, che di seguito si riporta:

“Sulla base di quanto presentato, viste e valutate le integrazioni prodotte, visti gli esiti delle simulazioni previsionali effettuate dal TCA, si valuta che l'attività come descritta nella relazione tecnica presentata, a seguito dell'attuazione delle misure di contenimento previste (sorgenti silenziate e barriera acustica), non determinerà il superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997, sia nel tempo di riferimento diurno che notturno. Si evidenzia che le simulazioni effettuate evidenziano ai recettori R1 e R4, il maggior impatto con valori prossimi ai limiti (valore massimo calcolato 2,9 dBA ad h.1,5 m di R1 e R4 contro un valore limite di 3dBA).

Conclusioni

Per quanto sopraesposto, viste le valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento indicato e descritto dal TCA nella documentazione presentata; dato atto che il rispetto dei limiti è subordinato all'attuazione di opere di contenimento acustico, si ritiene che codesto Comune possa rilasciare al titolare della ditta in oggetto il nulla osta di cui all'art.8 della L 447/95 alle seguenti prescrizioni:

1. *preliminarmente all'attivazione dell'impianto dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste, consistenti in:*

- *attuazione di una barriera acustica, con le caratteristiche indicate dal TCA e sopra richiamate;*
- *attuazione del sistema di insonorizzazione previsto alle sorgenti da installare, al fine di conseguire il requisiti acustici riportati a pag 29 di 38 della relazione tecnica PIA2201.1 e richiamati nella tabella sopra riportata;*

2. *le restanti "piccole" sorgenti (split esterno del climatizzatore della sala quadri, elettroventilatore di tenuta della diverter, elettropompa dell'urea o della soluzione ammoniacale, elettroventilatori sala trasformatore elevatore), qualora installate " non dovranno superare i 60 [dBA] ad 1m di distanza da ogni singola" fonte;*

3. *Le opere di contenimento acustico e i requisiti acustici indicati ai punti precedenti dovranno essere mantenuti, ovvero conservati nel tempo, al fine di non incrementare l'impatto acustico dell'impianto e garantire il mantenimento del rispetto dei limiti di legge;*

4. *Entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica di collaudo acustico, contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei recettore R1 e R4, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle mitigazioni acustiche attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo notturno, dovranno avere idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare l'effettivo rispetto del limite di immissione differenziale notturno: dovrà essere misurato il rumore ambientale nella condizione di massima rumorosità, con impianto a regime ed il rumore residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità notturna dello stesso. La relazione di collaudo acustico dovrà contenere, unitamente all'esito dei rilievi fonometrici, la descrizione dei fenomeni sonori rilevati durante le misure e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali.*

5. *Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.*

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'impianto, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio."

Visto il D.Lgs n. 115/2008;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento valutazione di impatto acustico prot. 12498 del 23.06.2023;

PRESCRIZIONI

1. *preliminarmente all'attivazione dell'impianto dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste, consistenti in:*

- attuazione di una barriera acustica, con le caratteristiche indicate dal TCA nel documento 3.22 s2028-i9-00-0011-00 “architettonico barriera acustica e fotoinserimento” e relazione tecnica PIA22012.1 datata 26/02/2023;
- attuazione del sistema di insonorizzazione previsto alle sorgenti da installare, al fine di conseguire i requisiti acustici riportati a pag 29 di 38 della relazione tecnica PIA2201.1 datata 26/02/2023;

2. le restanti “piccole” sorgenti (split esterno del climatizzatore della sala quadri, elettroventilatore di tenuta della diverter, elettropompa dell’urea o della soluzione ammoniacale, elettroventilatori sala trasformatore elevatore), qualora installate “ non dovranno superare i 60 [dBA] ad 1m di distanza da ogni singola” fonte;

3. Le opere di contenimento acustico e i requisiti acustici indicati ai punti precedenti dovranno essere mantenuti, ovvero conservati nel tempo, al fine di non incrementare l'impatto acustico dell'impianto e garantire il mantenimento del rispetto dei limiti di legge;

4. Entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale, e ad Arpa – Servizio Territoriale – Forlì-Cesena, una relazione tecnica di collaudo acustico, contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei recettore R1 e R4, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle mitigazioni acustiche attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo notturno, dovranno avere idonei tempi di misura, atti a caratterizzare l'impatto della attività e verificare l'effettivo rispetto del limite di immissione differenziale notturno: dovrà essere misurato il rumore ambientale nella condizione di massima rumorosità, con impianto a regime ed il rumore residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità notturna dello stesso. La relazione di collaudo acustico dovrà contenere, unitamente all'esito dei rilievi fonometrici, la descrizione dei fenomeni sonori rilevati durante le misure e l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali;

5. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 4) al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge;

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'impianto, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.